



PROVINCIA DI IMPERIA

ATTO N. 43 DEL 30/03/2022

OGGETTO: Affidamento emergenziale in via diretta, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, alla Società Riviera Trasporti S.p.A. del servizio di Trasporto Pubblico Locale nella Provincia di Imperia - anni 2022 - 2023

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- Riviera Trasporti S.p.A. (d'ora innanzi anche «RT» o «la società») è società partecipata dalla Provincia di Imperia, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale (d'ora innanzi anche «TPL») su gomma per l'ATO di Imperia in virtù del contratto stipulato con la Provincia di Imperia, comprensivo di linee urbane ed extraurbane salvi minimi sconfinamenti sul territorio della Provincia di Savona (capolinea costiera ad Andora e ad Albenga per la linea della bassa Valle Arroscia-Centa), per un bacino d'utenza pari a circa 217.000 abitanti per il periodo 1/10/2002 -31/12/2007 più volte prorogato e da ultimo esteso fino al 31/03/2022 con delibera del consiglio provinciale n. 60 del 19/12/2017;
- la predetta società RT versa in uno stato di criticità aziendale che, recentemente, ha comportato la necessità di formulare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, cd. Legge fallimentare (L.F.);
- con Decreto del Tribunale di Imperia 7/10/2021, RT è stata ammessa alla procedura in parola, con termine ultimo fissato al 26/03/2022 per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 4, L.F. e all'art. 186 bis (concordato con continuità aziendale), ovvero, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1, L.F. (accordi di ristrutturazione dei debiti);
- con nota 31/01/2022, la Corte dei conti ha trasmesso alla Provincia di Imperia una relazione istruttoria, assegnando termine entro il 28/02/2022 per fornire osservazioni, successivamente prorogato, su richiesta della stessa Provincia, alla data del 31/03/2022;
- in tale relazione sono state segnalate numerose criticità, tra le quali:
 - a) manifesta opacità dei documenti di bilancio degli esercizi 2019 e 2020 della società RT e inaffidabilità delle relative risultanze;
 - b) divieto di “soccorso finanziario” a favore di società partecipate in perdita;
 - c) criticità relative all'ultima proroga del contratto di servizio stipulato con Riviera Trasporti S.p.A. per il trasporto pubblico locale (periodo 01/03/2018 – 28/02/2022);
 - d) incoerenza del mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. con gli articoli 4, 5, 20 e 24 TUSP;

PREMESSO INOLTRE CHE

- la Provincia, in previsione dell'imminente scadenza dell'attuale affidamento del contratto di servizio di TPL, con Deliberazione del Consiglio provinciale 20 settembre 2021, n. 34 ha ritenuto “*che, tra le diverse possibili modalità di affidamento del servizio TPL consentite dalla vigente normativa, quella cosiddetta “in house” appar[isse] la più confacente al pubblico interesse*”, individuando in RT l'operatore cui affidare il servizio di che trattasi;
- la società, con nota 22/02/2022, ha invitato questa Amministrazione, nella qualità di socio di maggioranza

ed ente concedente del servizio di TPL per l'ATO di Imperia, a dare corso all'ipotizzato affidamento in house dei servizi di trasporto e/o a impartire le direttive ritenute più opportune per dare sostegno alla fattibilità del sopra richiamato piano concordatario;

- In particolare, RT, formulando una proposta di piano concordatario (bozza del 13 gennaio 2022) ha rappresentato 6 assunzioni, nell'ambito delle quali ha illustrato tre scenari, relativi ai corrispettivi del contratto di servizio di TPL, in appresso sinteticamente riepilogati, rispetto ai quali la medesima ha richiesto riscontro e indirizzi dall'ente provinciale:

“1) IPOTESI 1 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:

- *Incremento del ex FNT come previsto dall'articolo 120 del DEF nell'ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma;*
- *Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 33/2017;*
- *Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL. per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell'importo base.*

2) IPOTESI 2 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:

- *Incremento del ex FNT come previsto dall'articolo 120 del DEF nell'ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma*
- *Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 33/2017;*
- *Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL. per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell'importo base;*
- *Incremento una tantum in misura annuale fissa del 2,5% dell'importo contrattuale per tutta la durata del primo quinquennio al fine di compensare aumento dei costi delle materie prime.*

3) IPOTESI 3 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:

- *Incremento del ex FNT come previsto dall'articolo 120 del DEF nell'ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma;*
- *Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 33/2017;*
- *Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL. per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell'importo base;*
- *Incremento una tantum in misura annuale fissa del 4% dell'importo contrattuale per tutta la durata del primo quinquennio al fine di compensare aumento dei costi delle materie prime”.*

- i tre predetti scenari hanno previsto un corrispettivo per il servizio reputato potenzialmente idoneo dalla società al fine di:

1. assicurare la continuità aziendale e conseguire l'economicità della gestione della società stessa;
2. giungere ad un esito positivo dell'omologazione del piano concordatario;
3. conseguentemente, predisporre le condizioni idonee a consentire a questa Amministrazione di dar corso all'ipotizzato affidamento in house del servizio in parola alla stessa RT;

CONSIDERATO CHE

- la Provincia, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8, riscontrando la suesposta richiesta della società RT, ha formulato le seguenti considerazioni:

“Dato atto che:

Il quadro normativo applicabile al settore del Trasporto Pubblico Locale, con particolare riferimento al modello dell'in house provinding è il seguente.

Nel settore del trasporto pubblico locale, le concessioni del servizio sono disciplinate dal Regolamento CE 1370/2007 “relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”, che è disciplina speciale e prevalente sulle Direttive europee nn. 23, 24, 25/2014 e sul d.lgs. n. 50/2016, cd. Codice dei contratti pubblici.

Secondo quanto stabilito dal richiamato regolamento, l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei servizi di TPL, perfettamente alternativa al ricorso al mercato.

Tale impostazione è confermata, a livello nazionale, dall'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che “anche in deroga alla disciplina di settore” le amministrazioni competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio di trasporto pubblico locale “possono avvalersi delle previsioni” di cui al citato art. 5, comma 2, del Reg. CE n. 1370/2007.

I requisiti che il Reg. CE n. 1370/2007 prevede per l'affidamento in house del TPL sono i seguenti:

- effettiva sussistenza del “controllo analogo” da parte dell'autorità competente;
- “dedizione prevalente”, vale a dire prevalenza dell'attività svolta dall'affidatario in house.

In ragione dell'inapplicabilità alle concessioni di TPL del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento in house dei servizi non deve essere supportato da una previa valutazione di congruità economica e di fallimento del mercato, di cui all'art. 192, comma 2, del medesimo Codice (in tal senso, Cons. Stato 6/7/2020 n. 4310 – caso AMT Genova; Tar Lazio 7/2/2020 n. 1680 – caso ATAC Spa).

Tuttavia, anche il TPL è soggetto alle disposizioni previste dalla disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete.

Pertanto, in base a quanto stabilito dall'art. 34, comma 20, del D.L. 79/2012 e dal comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, l'ente che affida il servizio deve pubblicare sul proprio sito internet una relazione che:

- dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- fornisca motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, **economicità** e qualità del servizio;
- evidenzi gli obblighi di servizio pubblico e universale e, se previste, le compensazioni economiche;
- includa un **piano economico-finanziario** che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Infine, il TPL è assoggettato alla disciplina regolatoria declinata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in particolare, nell'Allegato A alla Delibera n. 154 del 28 novembre 2019, nell'ambito della quale, per quanto qui di interesse, sono stati introdotti specifici oneri informativi in capo agli enti affidanti, che devono essere assolti tramite la stesura, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente e il contestuale invio alla stessa Autorità di un'apposita Relazione di Affidamento (RdA), che costituisce parte integrante della documentazione di affidamento del servizio, volta a garantire adeguate **condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate**.

Considerato che in merito alla sussistenza dei presupposti nel caso concreto si evidenzia quanto segue:

1. Economicità della gestione

Nel riscontrare la nota presentata da RT, si osserva che, alla luce dei presupposti che devono essere rendicontati nelle relazioni di cui sopra, l'affidamento in house del servizio può essere disposto solo qualora il piano concordatario contempli l'effettiva possibilità di risanare la situazione patrimoniale della società e il conseguimento della continuità aziendale, con economicità della gestione.

2. Partecipazione di un socio privato nel capitale di RT

La partecipazione di un socio privato può configurare un profilo critico per l'affidamento in house, dal momento che la disciplina nazionale applicabile alle società partecipate dalle PA (d.lgs. 175/2016 cd. TUSP), e, in particolare, l'art. 16, prevede, tra i requisiti dell'in house, la proprietà integralmente pubblica (e il possesso di tale requisito viene verificato dall'ANAC ai fini dell'iscrizione nell'elenco in house degli enti affidanti, di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016).

Pertanto, si segnala la necessità, che, in vista all'affidamento in house, si attivino le procedure statutarie di RT volte alla cessione/acquisto da parte di enti pubblici della partecipazione azionaria attualmente detenuta dal privato (cfr. art. 7 Statuto sociale RT, con particolare riferimento al gradimento del socio subentrante a cura dell'organo amministrativo e alla prelazione sull'acquisto della partecipazione riservata ai Soci), ciò nonostante la circostanza che la disciplina speciale sul TPL non includa in radice la possibilità di partecipazione di privati nel capitale della società in house.

3. Divieto di soccorso finanziario, di cui all'art. 14, comma 5 TUSP – ricapitalizzazione e conferimento dell'immobile “Nava”

Ai fini dell'affidamento in house si osserva che l'eventuale conferimento, a titolo di ricapitalizzazione, del compendio immobiliare "Nava" (pag. 7 nota RT 22 febbraio 2022) sarebbe conforme con l'art. 14, comma 5, TUSP (divieto di effettuare trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio), a condizione che:

- *sussistano convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;*
- *la ricapitalizzazione sia contemplata in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di Regolazione di settore (ART) e comunicato alla Corte dei conti, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni".*

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- *alla luce delle predette considerazioni, questa Amministrazione, con le citate Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8, ha adottato i seguenti indirizzi relativi al piano concordatario della Società Riviera Trasporti S.p.A:*
- *"si conferma, in ragione di quanto comunicato dalla Regione Liguria con nota prot. 2022-0187411 del 03.03.2022, che per semplicità si allega, il mantenimento dell'importo già ora destinato per il contratto di servizi in essere, oltre a quanto dovuto a seguito della modifica intervenuta alla Legge Regionale n. 33/2013, a cui si potranno sommare le quote dovute dagli Enti Locali per effetto dell'Accordo di Programma per il periodo 2018/2027, nonché per servizi aggiuntivi di cui al già citato accordo di programma;*
- *si segnala che Riviera Trasporti S.p.A avrà la possibilità di ottenere ulteriori risorse per le annualità 2022, 2023 e 2024, per l'accordo di programma tra Regione Liguria e Val d'Arroscia, così come da nota della Regione Liguria del 03.03.2022, che per semplicità si allega, unitamente alla nota del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia assunta al prot. n. 5881 del 7/3/2022;*
- *ed inoltre, se non fosse totalmente garantito il trasferimento ex art. 120 del D.E.F si garantisce l'impegno ad un incremento del corrispettivo a carico della Provincia, per le annualità 2025 e 2026 pari ad euro 200.000 per ogni annualità;*
- *preliminarmente ai punti che seguono, occorre altresì, l'avveramento della condizione posta dalla Società all'assunzione n. 3 in funzione della dismissione dell'immobile di corso Cavallotti in Sanremo, concernente in particolare che "gli enti preposti [il Comune di Sanremo] entro la data di deposito del piano (25 marzo 2022) adottino gli idonei provvedimenti amministrativi affinché il cespite sia dotato di autorizzazione per il settore alimentare";*
- *in pendenza di omologa del concordato l'Amministrazione valuterà l'adozione di un provvedimento emergenziale per garantire la continuità del servizio;*
- *l'Amministrazione Provinciale potrà procedere alla ricapitalizzazione della società, mediante conferimento di beni (cd. Immobile "Nava"), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, TUSP, sospensivamente condizionato all'omologa del concordato come richiesto dalla Vostra società;*
- *a questo riguardo, tutti gli impegni dell'Amministrazione sopra illustrati in sintesi sono subordinati e condizionati alla predisposizione del piano di risanamento ai sensi dell'art. 14, comma 5, TUSP da parte di Riviera Trasporti S.p.A., che "contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni" e che tale piano sia approvato dall'Autorità di Settore e comunicato alla Corte dei Conti come previsto dalla legge";*

DATO ATTO CHE

- *in data 17/03/2022 l'Assemblea dei Soci di RT ha deliberato all'unanimità di dare mandato al Presidente della Società di effettuare, rispetto alla bozza del piano concordatario presentata, ogni modifica utile a rendere congruo tale piano con i sopra richiamati indirizzi, adottati da questa Amministrazione con le citate Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8;*

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

- tra gli indirizzi approvati, in particolare, rileva quello in virtù del quale, in pendenza di omologazione del concordato, l'Amministrazione avrebbe valutato l'adozione di un provvedimento emergenziale per garantire la continuità del servizio;

DATO ATTO CHE in data 28/03/2022 la Società RT ha depositato il piano concordatario e la documentazione prevista dalla legge fallimentare;

VISTI

- l'art. 1, comma 54 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio) recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", il quale stabilisce che gli organi delle Province siano esclusivamente: a) il Presidente della provincia; b) il Consiglio provinciale; c) l'Assemblea dei sindaci;
- gli artt. 37, 38 e 39 dello Statuto della Provincia di Imperia, relativi alle competenze del Presidente della provincia;
- il Regolamento CE n. 1370/2007 "*relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70*", normativa di settore per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto su strada, il quale, tra l'altro, prevede che l'affidamento dei contratti si conformi ai contenuti del medesimo a decorrere dal 03/12/2019;

RICHIAMATI

- l'art. 5, comma 2 del sopra citato Regolamento CE n. 1370/2007 (che costituisce disciplina speciale e prevalente sulle Direttive europee nn. 23, 24, 25/2014 e sul d.lgs. n. 50/2016, cd. Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che "*a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture*" (cd. affidamento "in house");
- l'art. 5, comma 5 del sopra citato Regolamento CE n. 1370/2007, a mente del quale "*l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni*";

CONSIDERATO ALTRESÍ CHE

- il TPL costituisce un servizio pubblico essenziale destinato al soddisfacimento di esigenze imperative di interesse generale; pertanto, detto servizio non può essere interrotto;
- la prossima scadenza del suddetto contratto del servizio di TPL per l'ATO della Provincia di Imperia, prevista per il 31/03/2022, costituisce situazione di pericolo imminente di interruzione del servizio di TPL che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del sopracitato Regolamento CE, giustifica l'adozione di un provvedimento di emergenza, quale l'aggiudicazione diretta del contratto di servizio pubblico all'attuale affidatario, tenuto peraltro conto delle plurime proroghe già intervenute;
- in questo senso, il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268, recentemente pronunciatisi in un caso analogo a quello di che trattasi, ha ritenuto prevalente, rispetto all'eventuale declaratoria di inefficacia della più volte reiterata proroga contrattuale, l'interesse pubblico alla conservazione del contratto di trasporto pubblico locale in essere, in quanto preordinato al soddisfacimento di esigenze imperative connesse ad un interesse generale;
- allo stato, l'adozione di un provvedimento emergenziale che garantisca la continuità aziendale, con conseguente mantenimento del TPL, si rende ancor più necessaria in vista del provvedimento di

omologazione del piano concordatario, tenuto altresì conto degli indirizzi favorevoli all'affidamento in house del servizio stesso a RT, di cui alla Deliberazione del Consiglio provinciale 20 settembre 2021, n. 34;

- l'assolvimento dei presupposti previsti ex lege e il soddisfacimento delle condizioni indicate negli indirizzi adottati dalla Provincia con le sopra richiamate Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8, costituiscono, peraltro, presupposto imprescindibile per l'affidamento in house del servizio di TPL, anche nell'ottica di superare le criticità rilevate dalla Corte dei conti nella nota 22/02/2022;

VISTI

- la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 e s.m.i., avente ad oggetto "*Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale*" e, in particolare, gli artt. 2, 4, 5, 6, comma 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 29;
- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 e s.m.i., recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)*", e, in particolare, l'art. 15, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ai sensi del quale "*A seguito dell'operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrotranvieri sono erogate dalla Regione agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 7 della L.R. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di contributi per un importo massimo su base annua fino ad euro 19.000.000,00, comprensivi della somma relativa al personale in servizio presso la ferrovia Genova-Casella, la cui gestione è di competenza della Regione Liguria, è erogato direttamente dalla Regione nei confronti dell'Azienda a cui è stato affidato in concessione il relativo servizio ferroviario sempre nei limiti dell'importo massimo annuo sopra fissato. I soggetti di cui al comma 1 bis provvedono a corrispondere le risorse alle aziende di trasporto operanti nei rispettivi bacini di mobilità, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all'ATO di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2017, avviene sulla base degli indici percentuali calcolati in proporzione alla consistenza del personale dipendente alla data del 30 settembre 2017 inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri, che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale, secondo le certificazioni presentate dalle aziende di trasporto*";
- l'Accordo di programma, sottoscritto, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., tra la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e i Comuni dell'A.T.O. di Imperia "*per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale anni 2018- 2027*";

RICHIAMATI, IN PARTICOLARE

- l'art. 3, comma 8, del suddetto Accordo di programma, ai sensi del quale "*I minori stanziamenti di cui al comma 5 potranno essere compensati da parte della Provincia di Imperia attraverso le seguenti leve, che dovranno essere previste nei Contratti di servizio a garanzia della sostenibilità economica:*
 - a. efficientamento dei costi di produzione;*
 - b. efficientamento del servizio, attraverso la rimodulazione/riduzione dello stesso;*
 - c. aumento degli introiti da tariffa, anche attraverso misure di recupero dell'evasione tariffaria la cui previsione va inserita tra gli impegni contrattuali;*

d. attuazione di politiche di marketing, finalizzate all'aumento dei ricavi complessivi per il TPL";

- il contratto stipulato tra la Provincia di Imperia e RT, n. 30441 del 07/02/2019, per la proroga dell'affidamento del servizio di TPL dal 01/04/2018 al 31/03/2022, per un totale di km 5.878.826,60 e rideterminazione del programma di esercizio ai sensi della DD n. 182 del 28/03/2018;

RITENUTO PERTANTO CHE

- (i) nelle more dell'omologazione del menzionato piano concordatario;
- (ii) preso atto, stante a quanto comunicatoci, che il 28/3/2022 il piano concordatario è stato depositato presso il competente Tribunale di Imperia con annessa attestazione per il necessario iter previsto dalle norme in materia;
- (iii) attesa la necessità di adempiere ai presupposti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento *in house* del servizio di TPL di che trattasi;
- (iv) stante, altresì, la necessità di scongiurare il pericolo immediato di interruzione del servizio pubblico in parola;
- (v) tenuto peraltro conto degli indirizzi adottati da questa Amministrazione; si rende opportuno procedere con un affidamento emergenziale in via diretta, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, del servizio di trasporto pubblico locale a RT per il tempo strettamente necessario all'avveramento delle predette condizioni, vale a dire dal 01/04/2022 al 31/12/2023;
- RT svolgerà il servizio alle attuali condizioni contrattuali, fatto salvo, per quanto riguarda la parte economica, l'importo stimato del corrispettivo del contratto di servizio di TPL, definito sulla scorta degli scenari sopra indicati, come segue:
- € 12.981.840,63, iva compresa, da contratto di servizio, di cui
 - € 10.289.932,38 da delega regionale finanziati con fondo nazionale ed € 2.691.908,25 da accordo di programma 2018/2027;
 - € 1.667.317,32, in aggiunta al suddetto corrispettivo, quali risorse trasferite dalla Regione Liguria alla Provincia di Imperia per il rinnovo del CCNL AUTOFERROTRANVIARI, che verranno, pertanto, trasferite dalla Provincia ad RT secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge regionale n. 40/2014;
- e, quindi, con importo totale annuo, trasferito dalla Provincia ad RT, pari a €14.649.157,95, comprensivo delle risorse per il rinnovo contrattuale, sia per il 2022 che per il 2023, con la precisazione che, riguardo all'anno 2022, il predetto importo sarà erogato ed in ragione dei dodicesimi a decorrere dal 01/04/2022 e comunque al netto di quanto già corrisposto per il primo trimestre 2022 e per le stesse fonti di finanziamento.

DECRETA

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente richiamate

- 1. di disporre**, nelle more del procedimento di affidamento *in house*, l'affidamento emergenziale in via diretta, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, del servizio di trasporto pubblico locale alla società RT dal 01/04/2022 al 31/12/2023;
- 2. di stabilire** che RT svolgerà il servizio alle attuali condizioni contrattuali, fatto salvo, per quanto riguarda la parte economica, l'importo stimato del corrispettivo del contratto di servizio di TPL, definito sulla scorta degli scenari sopra indicati, come segue:
 - € 12.981.840,63, iva compresa, da contratto di servizio, di cui
 - € 10.289.932,38 da delega regionale finanziati con fondo nazionale ed € 2.691.908,25 da accordo di programma 2018/2027;
 - € 1.667.317,32, in aggiunta al suddetto corrispettivo, quali risorse trasferite dalla Regione Liguria alla Provincia di Imperia per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, che verranno, pertanto, trasferite dalla Provincia ad RT secondo

- quanto disposto dall'art. 15 della Legge regionale n. 40/2014;
- e, quindi, con importo totale annuo, trasferito dalla Provincia ad RT, pari a €14.649.157,95, comprensivo delle risorse per il rinnovo contrattuale, sia per il 2022 che per il 2023, con la precisazione che, riguardo all'anno 2022, il predetto importo sarà erogato in ragione dei dodicesimi ed a decorrere dal 01/04/2022 e comunque al netto di quanto già corrisposto per il primo trimestre 2022 e per le stesse fonti di finanziamento.
- 3. di demandare** agli Uffici di provvedere, previa verifica degli adempimenti richiesti, all'adozione dei conseguenti atti necessari alla formalizzazione del suddetto contratto entro il termine del 31/03/2022.

Claudio SCAJOLA